BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n. 165 ed in particolare gli articoli 11 e 39;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento modificativo del Regolamento n. 2006-01 avente ad oggetto il Registro dei Soggetti Autorizzati, finalizzato ad implementarne i contenuti con la previsione di ulteriori informazioni rese disponibili e a recepirne alcuni riscontri applicativi;

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2009-02 che entra in vigore in data 30 aprile 2009.

San Marino, 13 marzo 2009

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Luca Papi

BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO
SUL REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

AGGIORNAMENTO N. I

anno 2009 / numero 02

Articolo 1 – Modifiche al Regolamento n. 2006-01

1. All'articolo 1, comma 1, la definizione riportata alla lettera d) è aggiornata così come segue:

d) "Registro delle Società": registro di cui all'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006, n. 47 e successive modifiche;

2. L'articolo 3, comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Per i soggetti autorizzati sono indicati:

a) la denominazione;
b) il tipo legale;
c) la sede legale;
d) la sede amministrativa, se diversa dalla sede legale;
e) la data e il numero di iscrizione nel Registro delle Società;
f) il codice operatore economico;
g) la società di revisione contabile;
h) il capitale sociale, sottoscritto e versato;
i) gli esponenti aziendali;
j) l'elenco delle succursali nella Repubblica;
k) l'elenco delle succursali e degli uffici di rappresentanza all'estero.

3. L'articolo 3, comma 5, è sostituito dal seguente:

5. Per ciascuno dei soggetti di cui al primo comma sono inoltre indicati:

a) la data e il numero di iscrizione al Registro;

b) l'elenco delle attività riservate e dei rami di attività riservate per l'esercizio dei quali il soggetto autorizzato ha ottenuto l'autorizzazione;

c) l'indicazione se il soggetto è sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria, di sospensione degli organi amministrativi, di sospensione dell'autorizzazione e le date di decorrenza e termine delle predette procedure;

d) l'eventuale autorizzazione all'esercizio dell'ufficio di Trustee ai sensi dell'articolo 151 della LISF;

e) l'eventuale iscrizione nel Registro degli Intermediari Assicurativi.

4. L'articolo 3, comma 6, è sostituito dal seguente:

6. Per le banche sono altresì indicati:

a) gli azionisti iscritti a Libro Soci, titolari di partecipazioni al capitale sociale in misura superiore al 5%;

b) l'ultimo bilancio d'esercizio approvato, completo di ogni relazione accompagnatoria e certificazione.

5. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Articolo 4 - Soggetti autorizzati

1. L'iscrizione dei soggetti autorizzati avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio della prima autorizzazione di cui alla Parte I, Titolo II della LISF, ossia in coincidenza con l'ultima tra le due fasi di seguito specificate:
   - il ritiro della patente di esercizio, ai sensi dell'articolo 153 della LISF;
   - l'ottenimento dell'abilitazione all'inizio dell'operatività, ai sensi dell'articolo 9 della LISF, ove dovuta in relazione alle attività autorizzate.
2. Al momento del rilascio dell'abilitazione all'inizio dell'operatività o del ricevimento di copia della patente di esercizio trasmessa da parte del soggetto autorizzato, la Banca Centrale lo iscrive inserendo i dati disponibili al momento dell'iscrizione.
3. Dell'avvenuta iscrizione nel Registro, la Banca Centrale ne dà pronta comunicazione scritta al soggetto autorizzato

6. L'articolo 5, comma 1, è sostituito dal seguente:

1. L'iscrizione delle succursali di soggetti esteri avviene, compatibilmente con le diverse procedure di legge e di vigilanza previste, negli stessi tempi e modi indicati dal precedente articolo per i soggetti autorizzati.

7. All'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Articolo 6 - Soggetti esteri operanti in regime di PSSS

1. L'iscrizione dei soggetti esteri autorizzati a operare in regime di PSSS avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio della prima autorizzazione di cui alla Parte I, Titolo II della LISF, successivamente al rilascio del nulla osta del Congresso di Stato di cui all'articolo 12 della LISF, ove dovuto.
2. Dell'avvenuta iscrizione nel Registro, la Banca Centrale ne dà pronta comunicazione scritta al soggetto estero autorizzato

8. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Articolo 7 - Variazioni al Registro

1. I soggetti di cui all'articolo 3, primo comma, hanno l'onere di comunicare senza indugio alla Banca Centrale ogni variazione delle informazioni contenute nel Registro, richiedendone al contempo, con apposita nota scritta, l'aggiornamento, a prescindere dall'assolvimento, in epoca antecedente o susseguente, di obblighi di comunicazione riguardanti, in tutto o in parte, il medesimo oggetto e discendenti da altre disposizioni di vigilanza..
2. Ogni variazione comunicata alla Banca Centrale e debitamente comprovata è annotata senza ritardo sul Registro.

3. La Banca Centrale, in mancanza della comunicazione di cui al primo comma, ha facoltà di provvedere d'ufficio all'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro nei casi in cui sia venuta comunque a conoscenza del dato nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.
4. Nel periodo in cui il soggetto autorizzato o la succursale di un soggetto estero è sottoposta ad amministrazione straordinaria, sospensione dell'autorizzazione o sospensione degli organi amministrativi, l'adozione del provvedimento è indicata nel Registro.
5. I soggetti esteri, di cui all'articolo 3, primo comma, lettere b) e c), sono tenuti a comunicare senza ritardo alla Banca Centrale la loro sottoposizione a procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta, liquidazione ordinaria, sospensione dell'autorizzazione e/o degli organi amministrativi o a procedure equivalenti.

9. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Articolo 8 - Cancellazione dal Registro

1. La Banca Centrale procede alla cancellazione dei soggetti di cui all'articolo 3, primo comma, dal Registro nei seguenti casi:
   a) revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 della LISF;
   b) revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 85 della LISF in relazione all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
   c) decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 99 della LISF in relazione all'apertura di una procedura di liquidazione ordinaria conseguente allo scioglimento della società, deliberato dagli azionisti o dichiarato dal Commissario della Legge;
   d) modifica dell'oggetto sociale con esclusione di ogni attività riservata.
2. Dell'avvenuta cancellazione dal Registro, la Banca Centrale ne dà comunicazione scritta nell'ambito del medesimo documento con il quale rispettivamente:
   a) dispone la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 10 della LISF;
   b) nomina gli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 86 della LISF;
   c) accerta la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria, ai sensi dell'articolo 99 della LISF;
   d) autorizza la modifica statutaria, ai sensi dell'articolo 47 della LISF.

10. L'articolo 9, comma 1, è sostituito dal seguente:

1. La consultazione del Registro dei soggetti autorizzati, tenuto in modo informatizzato, è consentita a chiunque e consiste nel diritto di ricevere, previa richiesta scritta alla Banca Centrale, dati e informazioni in esso contenuti.

Articolo 2 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2009.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 4 del precedente articolo, ed ai sensi dell'articolo 41 della Legge 17 novembre 2005, n. 165, le banche devono trasmettere alla Banca Centrale, nei dieci giorni anteriori all'entrata in vigore del presente Regolamento, la lista dei soggetti che, in corrispondenza della data della comunicazione, risultano iscritti nel proprio Libro Soci, specificando la misura percentuale della quota partecipativa al capitale sociale a ciascuno ascrivibile.

3. La pubblicazione nel Registro dell'ultimo bilancio approvato, di cui al comma 4 del precedente articolo, decorre da quello relativo al corrente esercizio 2009 e comporta l'obbligo per ciascuna banca di trasmettere in formato elettronico alla Banca Centrale copia dei prossimi bilanci d'esercizio, completi delle relazioni e certificazioni accompagnatorie, entro trenta giorni dalla loro approvazione in assemblea.

Articolo 3 – Testo consolidato del Regolamento n. 2006-01.

1. Il testo del Regolamento n. 2006-01 consolidato con le modifiche introdotte dal presente regolamento sarà reso disponibile nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).